SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 maggio 2005.

Variazione tecnica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Bonalan» (reg. n. 2353).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;

Visto il decreto del 23 ottobre 1976, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 gennaio 1998, con il quale è stato registrato al n. 2353 il prodotto fitosanitario denominato BONALAN, contenente la sostanza attiva benfluralin, a nome dell'Impresa Dow Agrosciences BV, con sede in Rotterdam (Olanda), Aert Van Nestraat e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21 - Milano, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 17 febbraio 2005 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'estensione d'impiego alla coltura della rucola, del prodotto sopracitato;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego alla coltura della rucola del prodotto fitosanitario denominato BONALAN, registrato al n. 2353 con decreto del 23 ottobre 1976, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 gennaio 1998, a nome dell'impresa Dow Agrosciences BV, con sede in Rotterdam (Olanda), Aert Van Nestraat e sede secondaria in Italia, via Patroclo, 21- Milano.

Fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, sono approvati sulla rucola i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Sostanza attiva	LMR (mg/kg)
benfluralin	0,01

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l., in S. Colombano al Lambro (Milano); Diachem S.p.a., in Caravaggio (Brescia); Isagro S.p.a., in Aprilia (Latina); Sipcam S.p.a., in Salerano sul Lambro (Lodi); Torre S.r.l., in Torrenieri - fraz. Montalcino (Siena); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dagli stabilimenti delle imprese estere: Dow Agrosciences Ltd, in King'S Lynn - Norfolk (UK); DowAgrosciences S.A.- Drusenheim (Francia).

1 prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5-10.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

BONALAN*

Erbicida selettivo per il controllo di infestanti graminacee a foglia larga.

Liquido emulsionabile

BONALAN

Composizione:
BENFLURALIN puro g 19,2 (=180g/l)
Coformulanti q. b. a g 100,0
"Contiene xilene"

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per gli occhi.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Dow AgroSciences B.V. - Rotterdam (Olanda)
Sede Secondaria in Italia: Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimenti autorizzati:
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)
Dow AgroSciences S.A - DRUSENHEIM (Francia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI

Taglie autorizzate: 0,5 – 1 – 5 – 10 litri

Registrazione n. 2353 del 23/10/1976 del Ministero della Sanità.
Partita n°: Vedere sulla confezione

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI:
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso é pericoloso (salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati)

Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

INFESTANTI CONTROLLATE: Tra le infestanti graminacee é efficace contro le seguenti specie: **Digitaria spp., Echinochloa crusgalli, Setaria spp., Sorghum halepense** (solo da seme), **Panicum spp., Poa annua, Lolium spp.** (da seme).
Tra le infestanti a foglia larga é efficace contro: **Portulaca oleracea, Polygonum aviculare, Amaranthus spp., Chenopodium album, Mollugo verticillata, Stellaria media.**

COLTURE: BONALAN può essere applicato alle seguenti colture: in pre-semina: **lattughe e simili, rucola, erba medica, trifoglio, arachidi**; in pre-trapianto: **tabacco, lattughe e simili, rucola.**

EPOCA D'IMPIEGO: il formulato può essere impiegato da sei settimane fino ad immediatamente prima della semina o del trapianto.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: su **tabacco, lattughe e simili, rucola e arachide**, BONALAN é raccomandato alla dose di 6,5-9,5 litri per ha., usando il dosaggio minore per terreni leggeri o di medio impasto ed il maggiore per terreni pesanti. Su **erba medica e trifoglio**, BONALAN é raccomandato alla dose di 6,5 litri per ha., su tutti i tipi di terreno. Per una distribuzione uniforme del prodotto é necessario usare 3-5 ettolitri di acqua per ha., in relazione all'attrezzatura adottata. Il prodotto va incorporato nel terreno subito dopo l'applicazione ad una profondità di cm. 5-10 con frese, motozappe o erpici a dischi. Per ottenere buoni risultati é essenziale che il terreno sia ben preparato e senza zolle.

COMPATIBILITA': le miscele non sono consigliate.

FITOTOSSICITA': può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZE: evitare il congelamento. Conservare a temperatura non inferiore ai 5°C. Non conservare presso sorgenti di calore o fiamme.

Il rispetto delle suddette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL' AMBIENTE

Istruzioni per l'eliminazione: smaltire secondo le norme vigenti.

* Marchio registrato Dow AgroSciences

05A05771

DECRETO 24 maggio 2005.

Variazione tecnica dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari «Stratos Ultra» (reg. n. 10117) e «Stratos» (reg. n. 7984).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari elencati nel dispositivo del presente decreto a nome dell'impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8;

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2005 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego alla coltura della rucola dei prodotti fitosanitari elencati nel dispositivo del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego alla coltura della rucola dei seguenti prodotti fitosanitari registrati a nome dell'Impresa Basf Italia S.p.a., con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato, 8:

N. reg.	Prodotto	Data reg.	Sostanza attiva
10117	Stratos Ultra	30 luglio 1999	cicloxidim
7984	Stratos	25 luglio 1991	cicloxidim

Fino all'emanazione di apposita direttiva comunitaria, sono approvati sulla rucola i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Sostanza attiva	LMR (mg/kg)
cicloxidim	0,2

Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate, con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

STRATOS Ultra®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA
PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI GRAMINACEE ANNUALI E PERENNI.
LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
CYCLOXYDIM puro g 10,9 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico – In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone – Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia – In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Stabilimento di produzione:
BASF Aktiengesellschaft - 67056 Ludwigshafen (Germania)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 10117 del 30/07/1999

Contenuto netto: 1 – 5 – 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Stratos è un erbicida sistemico di post-emergenza assorbito per via fogliare, con elevata efficacia anche verso gli organi sotterranei di propagazione vegetativa (rizomi) delle infestanti graminacee. L'effetto erbicida si manifesta nel volgere di alcuni giorni. La rapidità d'azione varia in relazione alle condizioni ambientali, risultando più pronta in situazioni di temperatura ed umidità relativa dell'aria elevate.

Infestanti sensibili:
avena selvatica (*Avena ludoviciana*), coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), cappellini dei campi (*Apera spica-venti*), falsa gramigna (*Agropyron repens*), forasacco (*Bromus spp.*), giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), gramigna (*Cynodon* dactylon), loglio (*Lolium multiflorum*), pabbio (*Setaria viridis*), sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), scagliola (*Phalaris* spp.), sorghetta (*Sorghum halepense*), riso crodo (*Oryza sativa*).

CAMPI DI IMPIEGO:
Stratos Ultra può essere impiegato per il diserbo delle seguenti colture: **barbabietola da zucchero, soia, riso, tabacco, girasole, patata, colza, vite, melo, pero, pesco, albicocco, pisello, carota, cavoli (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolfiore), cipolla, porro, fagiolo, fagiolino, lattughe e simili (lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, crescione, dolcetta), rucola, pomodoro, peperone, melanzana, spinacio, carciofo, finocchio, asparago, cotone, floreali e ornamentali.**

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
Stratos Ultra si applica con le usuali irroratrici distribuendo 200-400 litri di acqua per ettaro. Stemperare la dose stabilita di prodotto in poca acqua e portare la soluzione al volume previsto. Mantenere costantemente in funzione l'agitatore dell'irroratrice.

Dosi d'impiego:	**litri per ettaro**
TUTTE LE COLTURE ESCLUSO RISO	
– **graminacee annuali**	
fino allo stadio di inizio accestimento	**1,5 - 2,0**
da inizio a fine accestimento	**2,5**
– **graminacee perennanti**	
Sorghum halepense da rizoma (sorghetta) trattare con infestanti alte 20-40 cm	**4,0 - 5,0**
Agropyron repens (falsa gramigna) e Cynodon dactylon (gramigna) trattare con infestanti alte 10-20 cm	**5,0-6,0**

Per un miglior controllo di queste infestanti, in particolare in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli all'assorbimento ed alla traslocazione dell'erbicida, si consiglia frazionare l'applicazione ed effettuare due trattamenti, a metà dose, distanziati di 15-30 giorni.

RISO (Trattamento in presemina)	
– **Riso crodo, giavone**	
Fino allo stadio di tre culmi di accestimento	**4,0**

Prima del trattamento accertarsi che la maggior parte delle infestanti sia emersa. Effettuare il trattamento con risaia in asciutta (terreno umido). Dopo il trattamento attendere almeno due giorni prima di immettere acqua nella risaia e farla scorrere per almeno 48 ore prima di procedere alla semina del riso.

COMPATIBILITÀ:
Stratos Ultra è miscibile con alcuni erbicidi di post-emergenza efficaci contro le infestanti a foglia larga.

FITOTOSSICITA':
Il prodotto è fitotossico per i cereali e, più in generale, per tutte le colture graminacee.
Stratos Ultra può essere inoltre fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela di irrorazione venga trasportata dal vento su colture vicine sensibili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 20 giorni prima della raccolta di asparagi, carciofi, peperoni, melanzane, spinaci; 30 giorni prima della raccolta di pesche, albicocche, fagiolini, finocchi, tabacco, lattughe e simili, rucola; 60 giorni prima della raccolta di fagioli, pomodori, piselli, cavoli, cipolle, porri, uva e pomacee, 80 giorni prima della raccolta per carota, 100 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, colza, soia, patata e girasole.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

STRATOS®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI GRAMINACEE ANNUALI E PERENNI. LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
CYCLOXYDIM puro g 21,0 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e la pelle.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle – In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico – Usare guanti adatti – In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Stabilimento di produzione:
BASF Aktiengesellschaft -67056 Ludwigshafen (Germania),
WYETH LEDERLE S.p.A. - Z.I. Via F. Gorgone - Catania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità n. 7984 del 25.07.91

Contenuto netto: 1 – 5 – 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Stratos è un erbicida sistemico di post-emergenza assorbito per via fogliare, con elevata efficacia anche verso gli organi sotterranei di propagazione vegetativa (rizomi) delle infestanti graminacee.
L'effetto erbicida si manifesta nel volgere di alcuni giorni.
La rapidità d'azione varia in relazione alle condizioni ambientali, risultando più pronta in situazioni di temperatura ed umidità relativa dell'aria elevate.

Infestanti sensibili:
avena selvatica (*Avena fatua*), coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), cappellini dei campi (*Apera spica-venti*), dente canino (*Agropyron repens*), forasacco (*Bromus spp.*), giavone comune (Echinochloa *crus-galli*), gramigna (*Cynodon dactylon*), loglio (*Lolium multiflorum*), pabbio (*Setaria viridis*), sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), scagliola (*Phalaris spp.*), sorghetta (*Sorghum halepense*).

CAMPI DI IMPIEGO:
Stratos può essere impiegato per il diserbo delle seguenti colture: **barbabietola da zucchero, soia, girasole, patata, colza, vite, melo, pero, pisello, carota, cavoli (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolfiore), cipolla, porro, fagiolo, fagiolino, lattughe e simili (lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, crescione, dolcetta), rucola, pomodoro, cotone, floreali e ornamentali.**

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
Stratos si applica con le usuali irroratrici distribuendo 200-400 litri di acqua per ettaro.

Dosi d'impiego:	**litri per ettaro**
– graminacee annuali	
fino allo stadio di inizio accestimento	0,75-1,0
da inizio a fine accestimento	1,25
– graminacee perennanti	
Sorghum halepense (sorghetta) trattare con infestanti alte 20-40 cm	2,0-2,5
Agropyron repens (dente canino) e Cynodon dactylon (gramigna) trattare con infestanti alte 10-20 cm	2,5-3,0

Per un miglior controllo di queste infestanti, in particolare in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli all'assorbimento ed alla traslocazione dell'erbicida, si consiglia di frazionare l'applicazione ed effettuare due trattamenti, a metà dose, distanziati di 15-30 giorni.
E' opportuno distribuire il prodotto in miscela ad olio minerale (1,2 kg/ha). Stemperare la dose stabilita di prodotto in poca acqua e portare la soluzione al volume previsto. Mantenere costantemente in funzione l'agitatore dell'irroratrice.

COMPATIBILITÀ:
Stratos è miscibile con alcuni erbicidi di post-emergenza efficaci contro le infestanti a foglia larga.

FITOTOSSICITA':
Il prodotto è fitotossico per i cereali e, più in generale, per tutte le colture graminacee.
Stratos può essere inoltre fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela di irrorazione venga trasportata dal vento su colture vicine sensibili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 giorni prima della raccolta per fagiolino, lattughe e simili e rucola; 60 giorni prima della raccolta per pisello, cavoli, cipolla, porro, fagiolo, pomodoro, vite e pomacee; 80 giorni prima della raccolta per carota; 100 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, colza, soia, patata e girasole.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

05A05772

DECRETO 30 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Teneva Diana Dimitrova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Teneva Diana Dimitrova, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diploma za vische obrazovanie-Defeckolog-Logoped» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli:

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 28 maggio 2004;

Visto il decreto direttoriale in data 7 febbraio 2005 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito favorevole della prova attitudinale effettuata in data 13 maggio 2005 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992:

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Diploma za vische obrazovanie-Defeckolog-Logoped» conseguito nell'anno 1992 presso la «Università Kliment Oharidski» di Sofia (Bulgaria) dalla sig.ra Teneva Diana Dimitrova nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 25 maggio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista.

2. La sig.ra Teneva Diana Dimitrova è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di logopedista.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05677

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Irmina Koralia Sperczynska, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Irmina Koralia Sperczynska, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «technik uslug kosmetycznych», conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 20 gennaio 2005;

Ritenuto che il diploma e l'esperienza professionale in possesso della richiedente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il titolo professionale di «technik uslug kosmetycznych», conseguito in Polonia in data 28 giugno 2000, dalla sig.ra Irmina Koralia Sperczynska nata a Stettino (Szczecin, provincia di Pomerania Occidentale) Polonia il 29 aprile 1979, è riconosciuta quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: BULGARELLI

05A05642

DECRETO 12 maggio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Pisa, in rappresentanza dei coltivatori diretti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto il proprio decreto n. 99 del 23 maggio 2002 di ricostituzione del comitato provinciale INPS di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Vista la nota prot. 357/CB/dr del 12 maggio 2005 della Federazione provinciale coltivatori diretti, via Aurelia Nord n. 4 - Pisa, con la quale viene chiesto di nominare rappresentante in seno al comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la signora Vannini Federica a partire dal 1° gennaio 2005, a seguito delle dimissioni del sig. Caldini Giuseppe;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa attribuzione dei seggi a suo tempo attribuiti e che, pertanto, la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale;

Decreta:

La sig.ra Vannini Federica è nominata membro del comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei coltivatori diretti ed in sostituzione del sig. Caldini Giuseppe.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso alla sede provinciale dell'INPS che ne curerà la successiva esecuzione.

Pisa, 12 maggio 2005

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

05A05615

DECRETO 16 maggio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 2801 del 10 febbraio 2003 con il quale è stato costituito il Comitato provinciale INPS;

Vista la nota del 28 aprile 2005 con la quale il sig. Capriulo Giuseppe rassegna le dimissioni da membro del Comitato in questione;

Vista la nota del 28 aprile 2005 della Confesercenti di Taranto relativa alla designazione del dott. Amedeo Cottino in sostituzione del sig. Capriulo Giuseppe;

Decreta:

Il dott. Amedeo Cottino, nato a Taranto il 1° gennaio 1947, ed ivi residente in via Emilia, 215, è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Taranto, in sostituzione del sig. Capriulo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 16 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05444

DECRETO 27 maggio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Imperia, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'INAIL recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e stabilisce la nuova composizione dei Comitati provinciali INPS;

Visto il proprio decreto n. 27/02 del 25 giugno 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Imperia;

Acquisita la nota di dimissioni del sig. Bosio Claudio prot. 7758 del 17 maggio 2005, rappresentante designato dall'organizzazione sindacale C.I.S.L. d'Imperia;

Preso atto della nuova designazione effettuata dalla predetta organizzazione in data 24 maggio 2005 prot. 8077, per la sostituzione del dimissionario sig. Bosio Claudio;

Decreta:

Il sig. Falconi Livio, residente a Imperia in via Sant'Agata n. 124, è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Imperia, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Bosio Claudio.

Imperia, 27 maggio 2005

Il dirigente reggente: PIRRI

05A05636

DECRETO 27 maggio 2005.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 7 del 3 aprile 2001 che costituisce il comitato provinciale presso la sede dell'INPS di Biella;

Effettuata in relazione ai criteri fissati dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, la ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34 dello stesso decreto, tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale INPS;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e di seguito riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Considerato che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative sono risultate maggiormente rappresentative le organizzazioni di seguito riportate:

a) per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e CISAL;

b) per i dirigenti di azienda: A.B.D.A.I.;

c) per i datori di lavoro: U.I.B., ASCOM e Confartigianato;

d) per i lavoratori autonomi, compresi mezzadri e coloni: ASCOM, Confartigianato e Associazione Contadini Biellesi;

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Biella relativamente allo sviluppo delle diverse attività produttive nell'ambito della provincia;

Viste le designazioni delle organizzazioni interessate;

Decreta:

Il comitato provinciale di cui all'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, presso la locale sede dell'INPS, per la durata di 4 anni dalla data del presente decreto, è composto come segue:

1. Paonessa Mario in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

2. Brancato Carmela in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

3. Avalle Bernardino in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

4. Trabaldo Enrico in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

5. Lombardi Matteo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

6. Segala Sergio in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

7. Bello Franco in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

8. Carrer Giorgio in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

9. Magliola Sergio in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

10. Lazzarato Alberto in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

11. Carpano Gianpiero in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

12. Galluccio Domenico in rappresentanza dei datori di lavoro;

13. Grosso Michela in rappresentanza dei datori di lavoro;

14. Rodighiero Adriano in rappresentanza dei datori di lavoro;

15. Orsani Rosalba in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

16. Bocci Giorgio in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

17. Fasanino Gianfranco in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

18. Corrente Luigi direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Biella;

19. Cau Gianni direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato di Biella;

20. Torre Salvatore direttore pro-tempore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 27 maggio 2005

Il direttore provinciale: CORRENTE

05A05557

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato nazionale per la certificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale è stata istituita la certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

Visto il decreto ministeriale n. 30723 del 6 marzo 1989 con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987;

Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 6 dicembre 1991, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale n. 011511/A dell'11 agosto 1992 che modifica la composizione del Comitato tecnico-scientifico istituito con decreto ministeriale 6 marzo 1989;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2003, relativo all'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2004, Nomina del Comitato nazionale per la certificazione, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 luglio 2003;

Vista la designazione della Conferenza Stato-Regioni di cui al Repertorio atti n. 2220 del 3 febbraio 2005 con la quale si acquisisce la designazione del dott. Vincenzo Castoro in sostituzione del dott. Nicola Vignola;

Ritenuta quindi l'opportunità di provvedere all'aggiornamento della composizione del suddetto Comitato nazionale per la certificazione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 il dott. Nicola Vignola, componente del Comitato nazionale per la certificazione in qualità di rappresentante della regione Basilicata, è sostituito dal dott. Vincenzo Castoro come rappresentante della medesima regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A05641

DECRETO 23 maggio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 1º luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto del 28 luglio 2000, è stata prorogata fino al 26 giugno 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61132;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreti 1º luglio 2003, 19 novembre 2003, 12 febbraio 2004, 29 ottobre 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A05637

DECRETO 23 maggio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 25 giugno 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A05638

DECRETO 23 maggio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 20 gennaio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con decreto 6 luglio 2001, è stata prorogata fino al 29 giugno 2005;

Considerato che l'Associazione culturale cultori della nocellara del Belice, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 20 gennaio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 giugno 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A05639

DECRETO 23 maggio 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale dell'11 aprile 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa Consorzio Mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium, con sede in Bolzano, via Perathoner n. 10, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Boldrini n. 24;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'organismo «Check Fruit Srl», risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Boldrini n. 24, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 11 aprile 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo di controllo «Check Fruit Srl», del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Check Fruit Srl», non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio Manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Check Fruit Srl», è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl», comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl», immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Castagna Reatina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla provincia autonoma di Bolzano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A05640

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 giugno 2005.

Autorizzazione all'organismo «Istituto Giordano», in Bellaria, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO
MARITTIMO INTERNO

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le Unità da Diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto 30 aprile 2003, n. 175, regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di Unità da Diporto e loro componenti;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le Imbarcazioni da Diporto;

Considerata l'esigenza per gli operatori economici del settore di poter disporre di una struttura di certificazione nazionale per i propri prodotti rientranti nella direttiva 2003/44/CE;

Considerato che nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE, è opportuno provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi già autorizzati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, 436;

Tenuto conto dei requisiti minimi per il riconoscimento degli organismi ai fini della direttiva 2003/44/CE, stabiliti nella riunione di coordinamento del 18 maggio 2005 dalla apposita struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto Giordano il 27 maggio 2004, prot. map. 829731 con sede in Bellaria (Rimini), via Rossini, 2;

Visto il decreto 9 novembre 1999 di autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;

Decretano:

Art. 1.

L'organismo Istituto Giordano con sede in Bellaria (Rimini) è autorizzato in via provvisoria ad espletare le procedure di attestazione di conformità per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/44/CE.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità fino all'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE, l'organismo dovrà riproporre istanza ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il Ministero delle attività produttive o il Ministero delle infrastrutture e trasporti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione provvisoria disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato Tecnico Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione provvisoria.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno
PROVINCIALI

05A05736

DECRETO 7 giugno 2005.

Autorizzazione all'organismo «Rina S.p.a.», in Genova, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO
MARITTIMO INTERNO

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le Unità da Diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto 30 aprile 2003, n. 175, regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di Unità da Diporto e loro componenti;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le Imbarcazioni da Diporto;

Considerata l'esigenza per gli operatori economici del settore di poter disporre di una struttura di certificazione nazionale per i propri prodotti rientranti nella direttiva 2003/44/CE;

Considerato che nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE, è opportuno provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi già autorizzati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, 436;

Tenuto conto dei requisiti minimi per il riconoscimento degli organismi ai fini della direttiva 2003/44/CE, stabiliti nella riunione di coordinamento del 18 maggio 2005 dalla apposita struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004;

Vista l'istanza presentata dal Rina S.p.A. il 22 novembre 2004, con sede in Genova, via Corsica, 12;

Visto il decreto 17 settembre 1996 di autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;

Decretano:

Art. 1.

L'organismo Rina S.p.A. con sede in Genova è autorizzato in via provvisoria ad espletare le procedure di attestazione di conformità per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/44/CE.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità fino all'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE, l'organismo dovrà riproporre istanza ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il Ministero delle attività produttive o il Ministero delle infrastrutture e trasporti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione provvisoria disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato Tecnico Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione provvisoria.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno
PROVINCIALI

05A05737

DECRETO 7 giugno 2005.

Autorizzazione all'organismo «Udicer-Nautitest S.a.s.», in Fiesso d'Artico, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO
MARITTIMO INTERNO

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le Unità da Diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto 30 aprile 2003, n. 175, regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di Unità da Diporto e loro componenti;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le Imbarcazioni da Diporto;

Considerata l'esigenza per gli operatori economici del settore di poter disporre di una struttura di certificazione nazionale per i propri prodotti rientranti nella direttiva 2003/44/CE;

Considerato che nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE, è opportuno provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi già autorizzati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, 436;

Tenuto conto dei requisiti minimi per il riconoscimento degli organismi ai fini della direttiva 2003/44/CE, stabiliti nella riunione di coordinamento del 18 maggio 2005 dalla apposita struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004;

Vista l'istanza presentata dall'Udicer-Nautitest S.a.S. il 28 giugno 2004, con sede in Fiesso d'Artico (Venezia), via Riviera del Brenta, 12;

Visto il decreto 9 ottobre 2000 di autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;

Decretano:

Art. 1.

L'organismo Udicer-Nautitest S.a.S. con sede in Fiesso d'Artico (Venezia) è autorizzato in via provvisoria ad espletare le procedure di attestazione di conformità per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/44/CE.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità fino all'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE, l'organismo dovrà riproporre istanza ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il Ministero delle attività produttive o il Ministero delle infrastrutture e trasporti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione provvisoria disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato Tecnico Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione provvisoria.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
GOTI

Il direttore generale
per la navigazione e il trasporto
marittimo interno
PROVINCIALI

05A05738

DECRETO 7 giugno 2005.

Autorizzazione all'organismo «ANCCP S.r.l.», in Milano, per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dalla direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE in materia di unità da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO
MARITTIMO INTERNO

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le Unità da Diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;

Visto il decreto 30 aprile 2003, n. 175, regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di Unità da Diporto e loro componenti;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le Imbarcazioni da Diporto;

Considerata l'esigenza per gli operatori economici del settore di poter disporre di una struttura di certificazione nazionale per i propri prodotti rientranti nella direttiva 2003/44/CE;

Considerato che nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE, è opportuno provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi già autorizzati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, 436;

Tenuto conto dei requisiti minimi per il riconoscimento degli organismi ai fini della direttiva 2003/44/CE, stabiliti nella riunione di coordinamento del 18 maggio 2005 dalla apposita struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004;

Vista l'istanza presentata dalla ANCCP S.r.l. il 25 ottobre 2004, con sede in Milano, Rombon, 11;

Visto il decreto 9 novembre 1999 di autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;

Decretano:

Art. 1.

L'organismo ANCCP S.r.l. con sede in Milano è autorizzato in via provvisoria ad espletare le procedure di attestazione di conformità per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/44/CE.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità fino all'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/44/CE, l'organismo dovrà riproporre istanza ai fini dell'ottenimento del decreto definitivo di autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il Ministero delle attività produttive o il Ministero delle infrastrutture e trasporti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione provvisoria disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato Tecnico Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione provvisoria.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno
PROVINCIALI

05A05739

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Assegnazione definitiva al Ministero delle attività produttive dell'importo di 5 Meuro (delibera CIPE n. 128/2003). (Deliberazione n. 6/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) con i quali, sono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i due Fondi per le aree sottoutilizzate e viene stabilita la possibilità di trasferimento delle risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Vista la propria delibera 19 dicembre 2003, n. 128 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2004) con la quale viene fra l'altro previsto che, a valere sulle disponibilità di 6,633 milioni di euro (residuo di lettera F dell'anno 2001, capitolo 7685 del Ministero dell'economia e delle finanze) l'importo di 1,633 milioni di euro è destinato all'incremento delle risorse per il programma aggiuntivo dei patti territoriali per l'occupazione, mentre il restante importo di 5 milioni di euro, finalizzato agli altri strumenti di programmazione negoziata, sarà trasferito con successiva delibera dal Fondo del Ministero dell'economia e delle finanze al Fondo del Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 60 della richiamata legge finanziaria 2003;

Vista la nota del Sottosegretario di Stato alle attività produttive n. 276 del 15 dicembre 2004 con la quale viene trasmessa la proposta del 7 dicembre 2004 relativa alle azioni che il Ministero proponente intende finanziare con il predetto importo di 5 milioni di euro previsto dalla delibera n. 128/2003;

Su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

È assegnato in via definitiva, ai fini del relativo trasferimento al Ministero delle attività produttive per l'anno in corso, l'importo di 5 milioni di euro di cui al punto 1 della delibera di questo Comitato n. 128/2003, per il finanziamento delle azioni indicate nella proposta trasmessa dal detto Ministero di cui alle premesse.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 167

05A05675

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia - Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 12 maggio 2005, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia - Ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 10,30 alle ore 12,30 nella giornata del 12 maggio 2005 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 787 del 18 maggio 2005 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 18 maggio 2005, prot. n. 2322, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia - Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 maggio 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

05A05654

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2005.

Autorizzazione ad esercitare l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati al «CAF Sud Solidale S.r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «CAF Sud Solidale» società a responsabilità limitata, con sede in Napoli, corso San Giovanni a Teduccio n. 589, codice fiscale 95047230636, è autorizzata all'esercizio di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e da pensione, quale centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati, e ad utilizzare la parola CAF previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per il «CAF Sud Solidale S.r.l.» di Napoli all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale è stata presentata dalla summenzionata società legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione dott. rag. Francesco Gentile nato a Napoli il 21 gennaio 1946.

Il socio unico del CAF Sud Solidale S.r.l. è l'Associazione Sud Solidale, che ha sede in corso San Giovanni a Teduccio n. 704.

Lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con rferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Questa direzione ha verificato la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale.

L'istante ha prodotto la seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo stipulato in data 19 gennaio 2005 in San Giorgio a Cremano a rogito notaio Fulvio Carrabba n. 184921 di repertorio e n. 11339 di raccolta, registrato a Napoli il 28 gennaio 2005 ed il relativo statuto ad esso allegato;

b) la polizza assicurativa n. 057101319 stipulata in data 4 aprile 2005 con la Riunione Adriatica di Sicurtà, la cui garanzia è stata prestata, con un massimale di € 1.000.000,00;

c) la relazione tecnica sulle capacità operative del CAF;

d) la certificazione del 17 febbraio 2005, protocollo n. 564, rilasciata dal collegio dei ragionieri e periti commerciali in merito all'iscrizione della ragioniera Di Masi Annamaria nata a Napoli il 10 ottobre 1947, al n. 195 ed all'inesistenza di provvedimenti disciplinari;

e) le dichiarazioni riferite al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, rese in autocertificazione, rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione nonché del collegio dei sindaci;

f) il floppy disk contenente l'elenco degli iscritti all'Associazione Sud Solidale (n. 51.000).

Inoltre ha interamente versato il capitale sociale pari ad € 52.000,00.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante la disciplina dell'assistenza fiscale;

decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164 (regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati).

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3, comma 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

decreto 12 del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla Direzione centrale gestione tributi, settore servizi ai contribuenti, ufficio rapporti con i CAF ed altri intermediari per l'iscrizione nell'«albo dei centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati» nonché alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 31 maggio 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A05682

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2005.

Approvazione del modello «F24 predeterminato generalizzato».

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello «F24 predeterminato generalizzato».

1.1. È approvato il modello «F24 predeterminato generalizzato» di cui all'allegato 1 per il versamento presso banche, agenzie postali e concessionari, delle entrate gestite dal sistema dei versamenti unitari ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

1.2. Tale modello è inviato al contribuente già compilato in ogni sua parte ed è utilizzabile per il pagamento delle somme ivi indicate, qualora il contribuente non intenda avvalersi della prevista facoltà di compensazione dei crediti.

1.3. Il modello può essere acquisito dagli intermediari con modalità automatiche, mediante lettura ottica di code-line o codice a barre.

1.4. Le specifiche tecniche del modello «F 24 predeterminato generalizzato» sono rese disponibili dall'Agenzia delle entrate agli enti impositori convenzionati.

1.5. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla data della sua pubblicazione.

Motivazioni.

In relazione all'esigenza di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e di ottimizzare l'attività di riscossione, anche ai fini del contenimento dei relativi costi, è stato predisposto un nuovo modello semplificato da utilizzarsi per il versamento di somme predeterminate nel loro ammontare dagli enti impositori, denominato «F 24 predeterminato generalizzato», per distinguerlo dal modello semplificato già in uso, denominato «F 24 predeterminato», approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 giugno 2004 per l'esecuzione dei soli versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Il modello approvato con il presente provvedimento consente l'acquisizione automatizzata delle entrate gestite dal sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il predetto modello sarà inviato ai contribuenti già compilato in ogni sua parte e potrà essere utilizzato esclusivamente per il versamento delle somme in esso indicate, qualora costoro non si avvalgano della facoltà della compensazione dei crediti. In caso contrario, gli elementi identificativi del versamento contenuti nel predetto modello, potranno essere utilizzati per la compilazione di un modello «F 24».

In particolare, la code line ed il codice a barre presenti nel nuovo modello, identificativi del pagamento consentiranno agli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate, di utilizzare sistemi di lettura ottica per l'acquisizione dei dati; saranno così ottimizzati i tempi di lavorazione e semplificate le procedure di versamento e rendicontazione agli enti impositori, nonché migliorata la qualità dei dati.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Disposizioni relative al versamento unitario con compensazione:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Roma, 9 giugno 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 7 giugno 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Modena.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 18368 del 6 giugno 2005 della direzione regionale per l'Emilia-Romagna relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Modena;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Modena

A far data dal 16 giugno 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Modena, dipendente dalla direzione regionale per l'Emilia-Romagna.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale di Carpi.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

l'ufficio tecnico di finanza di Modena;

la dogana di Modena;

la dogana di Carpi.

L'Ufficio delle dogane di Modena che comprende la sezione operativa territoriale di Carpi ha competenza territoriale sulla provincia di Modena.

L'Ufficio delle dogane di Modena assume le competenze del soppresso ufficio tecnico di Modena, della soppressa dogana di Modena e della circoscrizione doganale di Bologna, relativamente alla provincia di Modena.

La sezione operativa territoriale di Carpi assume le competenze della soppressa dogana di Carpi ed ha competenza territoriale sull'omonimo comune e sui comuni di Soliera, Novi di Modena, Concordia, San Possidonio, Cavezzo, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Camposanto, Medolla, Mirandola e San Prospero.

La circoscrizione doganale di Bologna mantiene la competenza territoriale sulle province di Bologna e di Ferrara.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Modena vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa dogana di Modena, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Modena e, relativamente alla provincia di Modena, del direttore della circoscrizione doganale di Bologna.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Modena è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Modena assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 7 giugno 2005

Il direttore dell'Agenzia: GUAIANA

05A05767

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi»

Al Presidente della regione Abruzzo
Al Presidente della regione Basilicata
Al Presidente della regione Calabria
Al Presidente della regione Campania
Al Presidente della regione Emilia-Romagna
Al Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della regione Lazio
Al Presidente della regione Liguria
Al Presidente della regione Lombardia
Al Presidente della regione Marche
Al Presidente della regione Molise
Al Presidente della regione Piemonte
Al Presidente della regione Puglia
Al Presidente della regione Sardegna
Al Presidente della regione Sicilia
Al Presidente della regione Toscana
Al Presidente della regione Umbria
Al Presidente della regione Valle d'Aosta
Al Presidente della regione Veneto
Al Presidente della provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della provincia autonoma di Trento

Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi.

Nel corso degli ultimi due anni la piaga degli incendi boschivi è tornata a colpire con rinnovata intensità gran parte dei Paesi del sud Europa, riproponendo anche a livello comunitario la necessità di rafforzare l'impegno e l'azione delle autorità pubbliche in questo campo.

Di fronte alla drammaticità di molti incendi che anche durante lo scorso inverno hanno interessato le regioni del nord del nostro Paese, quali Liguria e Valle d'Aosta, e tenuto conto delle condizioni meteorologiche che nei prossimi mesi estivi sono destinate a favorire l'intensificarsi del fenomeno su tutto il territorio nazionale, ritengo doveroso richiamare all'attenzione delle SS.LL. alcuni essenziali «indirizzi operativi» che vengono emanati ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 novembre 2000, n. 401, nel contesto delle rilevanti competenze attribuite alle regioni e province autonome dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, affinché siano adottate, in modo coordinato, tutte le iniziative ed attività necessarie a prevenire e fronteggiare in modo risolutivo ogni situazione di emergenza.

In tale ambito si colloca l'attività di previsione delle condizioni di predisposizione e di pericolosità degli incendi boschivi, organizzata e coordinata dal Dipartimento della protezione civile attraverso la rete dei centri funzionali, di cui alla direttiva emanata il 27 febbraio 2004, che consente di attivare la fase di attuazione in tempi utili per una proficua azione di contrasto degli eventi e dei potenziali fattori d'innesco.

A tal fine riveste notevole importanza il coordinamento delle attività dei centri funzionali, istituiti ed in corso di istituzione, con quelle delle sale operative unificate permanenti.

Pur a fronte di una diversità di situazioni e di possibilità applicative dei piani anticendio, mi auguro che l'impegnativo lavoro svolto dalle regioni dall'emanazione della legge-quadro n. 353/2000 possa consentire di giungere nelle migliori condizioni di capacità organizzativa ed operativa all'appuntamento della campagna estiva contro gli incendi boschivi che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, per quest'anno avrà inizio il 15 giugno prossimo e, fatta salva la possibilità di proroga determinata dall'evoluzione delle condizioni meteoclimatiche e dalla persistenza delle condizioni di rischio, terminerà il 30 settembre 2005.

Il decreto-legge cui ho appena fatto riferimento reca tra l'altro ulteriori norme finalizzate ad assicurare una sempre più efficace azione della flotta aerea di Stato, che tuttavia non può essere considerata in alcun modo come la soluzione al problema della lotta agli incendi boschivi nel nostro Paese. Il Governo, incrementando la flotta aerea ed adottando ogni possibile misura di propria competenza per mitigare quanto più possibile gli effetti di un fenomeno che non accenna ad esaurirsi, intende assicurare ogni possibile concorso alle molte e prioritarie attività che la legge-quadro affida alle autorità regionali.

Auspico pertanto che anche a livello territoriale possa svilupparsi la giusta ed opportuna sinergia fra le amministrazioni competenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle direttive da me impartite in ripetute occasioni in modo da evitare duplicazioni, carenza di coordinamento e conflitti fra le diverse amministrazioni, ognuna delle quali ai sensi della 353/2000 dovrebbe avere ormai già raggiunto un ottimo livello organizzativo.

In vista della campagna estiva, ritengo comunque di dover rivolgere un particolare invito alle SS.LL. perché sia assunta, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni ulteriore iniziativa utile in vista del fondamentale obiettivo di ridurre il rischio di incendi boschivi e contenere per quanto possibile i danni da essi causati, nell'ottica della salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente.

In particolare, si rappresentano di seguito alcuni indirizzi operativi rivolti ad un miglioramento dei risultati, pur buoni, che sono stati conseguiti in passato:

provvedere prontamente ad attivare i piani di previsione, prevenzione e lotta attiva coerenti con le linee guida emanate in materia dal Governo e, comunque, adottare tutte le misure e le azioni necessarie in assenza di tali piani e ad anticipazione degli stessi;

attivare in tempi rapidi le sale operative unificate permanenti, in considerazione del ruolo decisivo che esse rivestono per un efficace coordinamento tra i diversi soggetti che concorrono alla lotta agli incendi boschivi, nonché porre in atto ogni iniziativa utile per supportare l'azione dei centri operativi regionali, qualora le prime non siano ancora operative;

definire con il Corpo forestale dello Stato e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco specifiche intese ed accordi su base locale, nell'ambito dei quali non andrà trascurata l'esistenza delle significative ed in alcuni casi preponderanti componenti rappresentate da operai forestali e volontari;

potenziare i sistemi antincendio regionali e locali anche nell'evidente presupposto che qualsiasi azione incentrata sull'utilizzo dei mezzi aerei può risultare efficace solo a condizione di essere affiancata ed integrata dall'impiego coordinato di unità e mezzi in grado di assicurare la necessaria opera di contenimento e di contrasto a terra;

provvedere ad informare tempestivamente il Dipartimento della protezione civile della situazione degli incendi in atto;

assicurare la tempestiva attuazione delle «Procedure operative per la richiesta di concorso della flotta aerea dello Stato in occasione di incendi boschivi», di prossima emanazione, ponendo particolare attenzione al sistema di allertamento dei mezzi aerei coordinati dal

Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare la prontezza e la proficuità degli interventi evitando ritardi e facendo sì che l'impiego delle diverse tipologie di mezzi aerei disponibili risulti coerente con le caratteristiche degli incendi e dei territori dagli stessi interessati;

adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza dell'attività di volo della flotta aerea antincendio, provvedendo affinchè impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possono costituire pericolo per il volo ed intralcio alle attività di spegnimento degli incendi boschivi in atto siano provvisti di segnalazioni sia a terra che aeree;

provvedere al continuo aggiornamento delle limitazioni dei punti di approvvigionamento idrico, con particolare attenzione alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua;

avviare nei confronti dei cittadini, e soprattutto dei giovani, un sistema di comunicazione diretto a diffondere, nelle forme più opportune, la cultura della protezione civile ed in particolare l'informazione relativa agli incendi boschivi e alle conseguenze sociali e ambientali che ne derivano.

Confido vivamente che gli indirizzi operativi sopra forniti trovino la più ampia e sollecita attuazione affinché, a diverso titolo, ma con assoluta unitarietà di intenti, tutte le diverse componenti istituzionali operanti nel settore concorrano alla più efficace azione di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Roma, 3 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05658

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato Nuova Icc».

Provvedimento n. 120 del 19 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: COLISTINA SOLFATO NUOVA ICC nelle confezioni:

polvere solubile orale buste da 20 g - A.I.C. n. 100409010;

polvere solubile orale buste da 100 g - A.I.C. n. 100409022;

polvere solubile orale buste da 1000 g - A.I.C. n. 100409034.

Titolare A.I.C.: Nuova Icc S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi, 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto:

variazione tipo IB: modifica sito produttivo per il processo produttivo del prodotto finito, escluso il rilascio lotti.

variazione tipo IA: modifica sito produttivo per il rilascio dei lotti e per il controllo di qualità dei lotti.

Sono autorizzate le variazioni tipo IB e tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernenti l'aggiunta del sito produttivo Unione Commerciale Lombarda S.p.a. - via G. di Vittorio n. 36 - Brescia - per tutte le operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti, oltre all'officina attualmente autorizzata Intervet Productions S.r.l. - Aprilia (Latina).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per gatti grandi».

Provvedimento n. 121 del 19 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: TOP DROP PER GATTI GRANDI nelle confezioni:

blister da 2 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 103579013;

blister da 3 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 103579025,

blister da 4 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 103579037;

blister da 6 tubetti da 0,8 ml - A.I.C. n. 103579049.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: variazione tipo II ridotta: modifica testi delle confezioni già autorizzate.

È autorizzata, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la variazione Tipo II ridotta concernente la sostituzione dell'attuale «custodia con blister incorporato» con il classico astuccio contenente blister e foglio illustrativo. Pertanto l'attuale testo unico della custodia con blister incorporato (che ingloba etichetta dell'astuccio, blister e foglio illustrativo), viene suddiviso nei singoli testi di astuccio, blister e foglio illustrativo.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05660

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Top Drop per gatti piccoli».

Provvedimento n. 122 del 19 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: TOP DROP PER GATTI PICCOLI nelle confezioni:

blister da 2 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103574012;

blister da 3 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103574024;

blister da 4 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103574036;

blister da 6 tubetti da 0,4 ml - A.I.C. n. 103574048.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: variazione tipo II ridotta: modifica testi delle confezioni già autorizzate.

È autorizzata, per la specialità medicinale indicata in oggetto, la variazione Tipo II ridotta concernente la sostituzione dell'attuale «custodia con blister incorporato» con il classico astuccio contenente blister e foglio illustrativo. Pertanto l'attuale testo unico della custodia con blister incorporato (che ingloba etichetta dell'astuccio, blister e foglio illustrativo), viene suddiviso nei singoli testi di astuccio, blister e foglio illustrativo.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A05661

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione della specialità medicinale «Virbagen Omega».

Provvedimento n. 115 del 9 maggio 2005

Specialità medicinale: VIRBAGEN OMEGA.

Confezioni autorizzate:

EU/2/01/030/003 - scatola 2 flaconi sospensione iniettabile + 2 flaconi solvente 1 ml - N.I.N. 103513038;

EU/2/01/030/004 - scatola 1 flacone sospensione iniettabile + 1 flacone solvente 1 ml - N.I.N. 103513040.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - Carros Cedex - Francia; rappresentante in Italia: Virbac S.r.l.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 7 febbraio 2005 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05662

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione della specialità medicinale «Eurifel FeLV».

Provvedimento n. 119 del 16 maggio 2005

Specialità medicinale EURIFEL FELV.

Confezioni autorizzate:

EU/2/00/019/005 - scatola 10 flaconi 10 dosi sospensione iniettabile sottocutanea per gatti - N.I.N. 103023053;

EU/2/00/019/006 - scatola 20 flaconi 20 dosi sospensione iniettabile sottocutanea per gatti - N.I.N. 103023065;

EU/2/00/019/007 - scatola 50 flaconi 50 dosi sospensione iniettabile sottocutanea per gatti - N.I.N. 103023077.

Titolare A.I.C.: Merial S.A.S. - Lione Francia; rappresentante in Italia: Merial Italia S.p.a.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 16 marzo 2005 dalla Commissione europea C(2005)948 (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05663

Sospensione della validità del decreto di autorizzazione ad eseguire analisi chimiche di acque minerali rilasciato al laboratorio ARPA - Puglia - Dipartimento provinciale di Bari.

Con D.D. 2 giugno 2005, n. 3605, è stata sospesa la validità del decreto ministeriale di autorizzazione ad eseguire analisi chimiche rilasciato al laboratorio ARPA - Puglia - Dipartimento provinciale di Bari, ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858.

05A05710

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Forgaria del Friuli

Con decreto interdirettoriale n. 1313 datato 20 ottobre 2004, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico dello Stato a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «opera della fortificazione permanente» sito nel comune di Forgaria del Friuli (Udine), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3514, foglio 8, mappali 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 e 213 del N.C.T. foglio 20 all. 2º, mappali 615-507 e 508, foglio 20 mappale 853 ed alla partita 6418, foglio 20, mappale 852, per una superficie complessiva di mq 1,790.

05A05701

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Magione

Con decreto ministeriale n. 1303 in data 1º aprile 2004 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «poligono di tiro a segno», sito nel comune di Magione (Perugia) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 13924 foglio 18 particelle 71 - 563 - 565 - 567 - 569 - 571, foglio 19 particelle 768-769, alla partita 1 foglio 19 particella 33 del N.C.T. ed alla partita 1005071 foglio 19 particella 33 (categoria E/9) del NCEU, per una superficie complessiva di mq 8272.

05A05702

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di San Pietro al Natisone

Con decreto ministeriale n. 1298 in data 14 ottobre 2003 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Casermetta ex corpo di guardia di Vernusso», sito nel comune di San Pietro al Natisone (Udine) e riportato nel catasto del comune censuario di San Pietro al Natisone alla partita 2196, foglio 14, mappale F del N.C.T., per una superficie complessiva di mq 320.0.

05A05708

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Trieste.

Con decreto direttoriale n. 63/TS del 1º giugno 2005 è stato sostituito un componente effettivo della commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Trieste, nella persona del dott. Alessandro Carta in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del sig. Sergio De Pauli, deceduto.

05A05709

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Reggio Calabria

Con decreto 7 febbraio 2005, n. 60, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2005, registro n. 5, foglio n. 259, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Reggio Calabria distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26 (sezione catastale di Gallina), map.le n. 569 della superfice complessiva di mq 3200, ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato il 18 novembre 2002 dall'Agenzia del demanio, sezione di Reggio Calabria - Gallina, che fa parte integrante del citato decreto.

05A05673

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Francavilla sul Sinni

Con decreto 7 febbraio 2005, n. 61, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2005, registro n. 5, foglio n. 258, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Francavilla sul Sinni (Potenza) distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 (part. le n. 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, ed al foglio n. 4 part.le 512, 513 della superfice di ha 13.34.27, ed indicato negli estratti di mappa in scala 1:2000 rilasciatoi il 3 giugno 2003 dall'Agenzia del demanio, filiale di Matera - sez. staccata di Potenza, che fa parte integrante del citato decreto.

05A05674

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur».

Estratto provvedimento UPC/II/1917 del 13 maggio 2005

Specialità medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR.

Confezioni:

027278112/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

027278124/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato;

027278136/M - 1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare AIC: Aventis Pasteur MSD s.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0122/001/II/025.

Tipo di modifica: modifica officina.

Modifica apportata: aggiunta di un sito alternativo per il riempimento delle siringhe: Aventis Pharma Le Trait - Boulevard Industriel - 76580 Le Trait (Francia).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05554

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rhophylac».

Estratto provvedimento UPC/II/1924 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: RHOPHYLAC.

Confezioni:

036161014/M - 1 siringa preriempita da 200 mcg/2 ml;

036161026/M - 1 siringa preriempita da 300 mcg/2 ml.

Titolare A.I.C.: ZLB GmbH Fur Arzneimittelzulassungen

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0211/001-002/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio del sito per i test sul mini pool di plasma trasferendolo presso il National Generics Institute LA, USA.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05555

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Domperidone Teva».

Estratto provvedimento UPC/II/1961 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: DOMPERIDONE TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035061011/M - 10 CPR rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 035061023/M - 20 CPR rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 035061035/M - 30 CPR rivestite con film in blister PVC/PVDC/Al da 10 mg;

A.I.C. n. 035061 047/M - 40 CPR rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 035061050/M - 50 CPR rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 035061062/M - 100 CPR rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 035061074/M - 400 CPR rivestite con film in blister PVC/PVDC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 035061086/M - 100 CPR rivestite con film in flacone PE da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0208/001/W004,II/05, 1A/07.

Tipo di modifica: modifica stampati, modifica degli studi di bioequivalenza.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, modifica degli studi di bioequivalenza, estensione del periodo di validità del prodotto da 2 a 4 anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lobivon».

Estratto provvedimento UPC/II/1962 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: LOBIVON.

Confezioni: A.I.C. n. 032210015/M - 28 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0103/001/II016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento sezione 3.2.S.

I lotti già prodotti non possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nebilox».

Estratto provvedimento UPC/II/1963 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: NEBILOX.

Confezioni: A.I.C. n. 032209013/M - 28 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0102/001/II017.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento sezione 3.2S.

I lotti già prodotti non possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Naemis».

Estratto provvedimento UPC/II/ 1964 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: NAEMIS.

Confezioni: A.I.C. n. 036163018/M - 24 compresse da 1,5 mg di estradiolo e 3,75 mg di nomegestrolo acetato.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0231/001/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Humulin».

Estratto provvedimento UPC/II/1965 del 24 maggio 2005

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025707011/M - «R» 1 flac. 10 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707035/M - «I» flacone 10 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707163/M - «U» flacone 10 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707187/M - «30/70» flacone 10 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707201/M - «L» flacone 10 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707225/M - «10/90» flacone 10 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707249/M - «20/80» flacone 10 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707264/M - «40/60» flacone 10 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707276/M - «R» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707288/M - «I» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707290/M - «10/90» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707302/M - «20/80» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707314/M - «30/70» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707326/M - «40/60» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707340/M - 50/50 1 flac. 10 ml 100 UI/ml;
A.I.C. n. 025707353/M - «I» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707365/M - «R» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707377/M - «10/90» 5 cartucce ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707389/M - «20/80» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707391/M - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707403/M - «40/60» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707415/M - «50/50» 5 cartucce 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707427/M - «50/50» 5 cartucce 1,5 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707439/M - «I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707441/M - «R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707454/M - «10/90-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707466/M - «20/80-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707478/M - «30/70-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707480/M - «40/60-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml;
A.I.C. n. 025707492/M - «50/50-JET» 5 penne monouso preriem. 3 ml 100 U/ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/012, 016, 018, 020, 022, 025, 028, 029, 031, 032, 034, 041, 042, 044, 045, 048, 049, 051, 052/W041.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1, 2, 3, 4.5, 6.1, 6.2, 6.4.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo ed etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05705

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Spiriva»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 136

Specialità medicinale: SPIRIVA.

Società: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Tenendo presente le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: SPIRIVA 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg AIC 035668019/M - 60 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg AIC 035668021/M - 1 astuccio con dispositivo handihaler AIC 035668033/M - 10 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo handihaler AIC 035668045/M - 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo handihaler AIC 035668058/M - 5 astucci da 30 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg con dispositivo handihaler AIC 035668060/M - 5 astucci da 60 capsule in blister al/pvc/al da 18 mcg AIC 0356680072/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 28 maggio 2005 data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1726 del 4 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05556

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 2701 del 20 maggio 2005 alla società Terme di Chianciano S.p.a. avente:

sede legale in Chianciano Terme (Siena), via delle Rose, 12;

stabilimenti posti in Chianciano Terme denominati: Parco Fucoli, Acqua Santa, Santissima e Sillene;

codice fiscale e partita IVA n. 01152750525;

è stato concesso, il trasferimento delle autorizzazioni rilasciate con i seguenti atti:

decreto n. 56 del 1° agosto 1969 del Ministero della sanità - Ufficio del medico provinciale di Siena;

decreto n. 97 del 15 aprile 1970 del Ministero della sanità - Ufficio del medico provinciale di Siena;

decreto n. 1410 del 19 marzo 1973 del Ministero della sanità;

delibera n. 12034 del 6 novembre 1974 della giunta della Regione Toscana;

delibera n. 9843 del 12 novembre 1990 della giunta della Regione Toscana;

delibera n. 6559 del 19 luglio 1991 della giunta della Regione Toscana;

delibera n. 10853 del 30 dicembre 1992 della giunta della Regione Toscana;

delibera n. 4637 del 16 maggio 1994 della giunta della Regione Toscana;

delibera n. 5786 del 13 giugno 1994 della giunta della Regione Toscana;

delibera n. 6709 del 4 luglio 1994 della giunta della Regione Toscana;

decreto dirigenziale n. 5446 del 5 ottobre 2000 della giunta della Regione Toscana.

Con decreto dirigenziale n. 2700 del 20 maggio 2005 alla società Fonti del Cigno - Sorgente Palina di Forasassi Luigi & C. S.a.S. avente:

sede e stabilimento di produzione in via Marcoiano, 33 - 50038 Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita IVA n. 02076450481;

è stata concessa, l'autorizzazione al confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Sorgente Palina» nei tipi piatta e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro della capacità di 25 cl.

05A05652 - 05A05653

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501134/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.